

STATUTO FEDERALE

Titolo Primo

ART. 1 – COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

1. La Federazione Italiana Bocce (in seguito F.I.B.) è legalmente costituita dalle Società ed Associazioni Sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge lo sport delle bocce in tutte le sue specialità, ivi comprese quelle paralimpiche.
2. La F.I.B. è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta e federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in seguito CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico (in seguito CIP) e svolge l'attività di promozione, organizzazione, disciplina e diffusione dello Sport delle bocce in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (in seguito CIO), del CONI, del CIP e degli Organismi Internazionali Paralimpici di riferimento (**IPC-Bisfed**), anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad essa è riconosciuta l'autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI e del CIP. Svolge inoltre, attraverso le proprie strutture ed organizzazioni territoriali, attività **dilettantistica di tipo ludico – ricreativa, promozionale (libera non competitiva) e sportiva**. Quest'ultima si suddivide in ~~agonistiche e non agonistiche~~ **attività di alto livello e attività di sport per tutti**. Di tale attività ~~ne è tutto regolandone~~ lo svolgimento, perseguendo fini di solidarietà sociale, promuovendo e organizzando altresì attività di assistenza e di sostegno a tutte le forme di disagio.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la F.I.B. può altresì:
 - a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie nel rispetto della legislazione vigente;
 - b) promuovere, organizzare e gestire sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forme audiovisive;
 - c) **promuovere e organizzare corsi di formazione per il personale della scuola a sensi delle specifiche normative all'uopo previste, e precisamente negli ambiti trasversali di metodologie e attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali, individuando in particolare l'ambito specifico dei bisogni individuali e sociali dello studente e dell'inclusione scolastica e sociale**
 - d) aderire ad Enti, Associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali o complementari ai propri fini;
 - e) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in Società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
 - f) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
4. La F.I.B. è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 sul riordino del CONI, ed in conformità dello Statuto di quest'ultimo. E' riconosciuta dal Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 6, lett. e), Legge 25.08.1991, n. 287, quale Ente Nazionale a finalità assistenziali.
5. La F.I.B. è l'unico Ente autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport delle bocce sul territorio nazionale. Rappresenta l'Italia presso le Federazioni Sportive Internazionali **riconosciute, rappresentative delle tre specialità Raffa, Volo, Petanque, della World Bowls e dell' IPC-Bisfed per la boccia paralimpica della Confédération Mondiale Sports Boules (C.M.S.B.), Fédération Internationale de Boules (F.I.B.), Confederazione Boceistica Internazionale (C.B.I.), Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P.), e Federazione World Bowls e IPC-Bisfed.**
6. La Federazione Italiana Bocce è apartitica, prescinde da ogni forma di discriminazione politica, sessuale, razziale e non persegue fini di lucro anche in forma indiretta.
7. La Federazione Italiana Bocce è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
8. La F.I.B. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

ART. 2 — STRUTTURA E ATTIVITA' FEDERALE

1. La F.I.B. si articola nelle seguenti specialità ~~agonistiche~~ **sportive**

- a) Petanque;
- b) Raffa;
- c) Volo;
- d) Bocce Paralimpiche;
- e) Boccia Paralimpica;
- f) Beach Bocce;
- g) Giochi Tradizionali (anche per atleti paralimpici);
- h) Lawn Bowls (anche per atleti paralimpici);

La F.I.B. disciplina lo sport delle bocce in tutte le sue **specialità**, forme e manifestazioni, ~~tra le quali bocce sull'erba (lawn bowl), beach bocce e giochi locali tradizionali comunque legati alla pratica delle bocce,~~ anche da parte di atleti paralimpici.

~~2. L'attività federale è a carattere dilettantistico ed è suddivisa in attività ludico-ricreativa, a carattere libero e non competitivo, e sportiva. Quest'ultima si suddivide in attività agonistica, intendendosi come tale tutta quella a carattere competitivo e non agonistica intendendosi come tale tutta quella propedeutica all'attività agonistica.~~

2. L'attività sportiva è disciplinata dai Regolamenti della F.I.B. e delle Federazioni internazionali a cui la F.I.B. aderisce.

3. La F.I.B. attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività agonistiche e sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti riconoscendo ed accettando incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping del CONI e del CIP in attuazione del Codice della WADA (World Anti Doping Agency) garantendone la completa ed integrale attuazione.

TITOLO SECONDO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ART. 3 — AFFILIAZIONI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

1. Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (in seguito Affiliati) di cui all'art. 1 comma 1 sono affiliate alla F.I.B. a condizione che:

- a) siano composte da persone fisiche;
- b) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui ai commi 17, 18 e 18-bis dell'art. 90 della legge 289/02 come modificati dalla legge 128/04 nonché alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI e del CIP e/o siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi;
- c) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ~~agonistica e non agonistica~~ **di alto livello e/o di sport per tutti** del gioco delle bocce;
- d) tesserino alla F.I.B. tutti i soci che svolgano attività ludico-ricreative, **promozionali (tesseramento sociale)** o sportive (**tesseramento sportivo**) di competenza federale;
- e) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della F.I.B., delle federazioni internazionali di riferimento, del CONI e del CIP per l'attività paralimpica.

2. Agli Affiliati vengono riconosciute le finalità assistenziali che contribuiscono a caratterizzare l'azione della F.I.B.

3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti all'atto della richiesta di affiliazione deve essere depositato lo Statuto della Società.

4. Gli Affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI o per delega di quest'ultimo dal Consiglio Federale della F.I.B., devono avere un minimo di ~~quindici~~ **10 tesserati di cui 5 atleti, mentre nelle società che svolgono attività paralimpica devono avere almeno 5 tesserati di cui almeno 2 atleti (tesseramento sportivo)** e devono essere retti da statuti redatti sulla base del principio di democrazia interna. Gli statuti delle Società e delle Associazioni sportive sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta medesima. Detti statuti dovranno riportare l'impegno di esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

5. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche dello Statuto.

6. Nel caso della Società di capitali, gli statuti di tali Società dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o riaffiliazione, il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento dell'attività sportiva dedotta la riserva di legge.

7. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI.

8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

ART. 4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.B.

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.B. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva federale durante due anni sportivi consecutivi secondo le norme del Regolamento Organico;
 - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - e) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
2. In caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.B. agli altri Affiliati e ai Tesserati.
3. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 2) e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza degli stessi. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Società, o Associazioni sino all'adempimento dei sopraindicati obblighi.
4. La cessazione di appartenenza alla F.I.B. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

ART. 5 - PERSONE FISICHE

1. Le Persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
 - a) Gli Atleti
 - b) I Direttori Sportivi (di seguito anche Tecnici societari)
 - c) I Dirigenti federali
 - d) Gli Arbitri
 - e) I Dirigenti sociali
 - f) I Medici federali
 - g) Il Presidente Onorario e i Soci d'onore
 - h) i Soci e gli Associati degli Affiliati che svolgono attività ludico – ricreativa e **promozionale**, di seguito congiuntamente Soci.
 - i) I Tecnici federali (**istruttori giovanili, istruttori di specialità, istruttori, allenatori, tutor, educatori scolastici, i tecnici paralimpici**)
 - l) i classificatori**
 - m) i formatori**
 - ~~l) Gli Istruttori federali~~
2. Gli Atleti entrano a far parte della F.I.B. tramite il loro tesseramento che avviene attraverso un soggetto affiliato. I Tecnici societari risultanti dagli atti federali entrano a far parte della F.I.B. tramite il loro tesseramento che avviene attraverso un soggetto affiliato. I Tecnici ~~societari~~ e federali, gli Arbitri, **i classificatori, i formatori** ed i Medici Federali vengono inquadrati nei rispettivi ruoli federali. I Dirigenti Federali, il Presidente Onorario e i Soci d'Onore fanno parte della Federazione all'atto dell'elezione o della nomina, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico. **In ogni caso, requisito essenziale per far parte della FIB è il tesseramento ad essa.**
3. Possono tesserarsi come Atleti per una **o piu'** delle specialità della F.I.B. soggetti di ambo i sessi residenti in Italia di età compresa tra quelle previste per ciascuna categoria federale, in possesso dell'idoneità prevista dalle norme in materia, che non abbiano subito provvedimenti di radiazione dagli Organi di Giustizia della F.I.B. Per quanto riguarda gli atleti extracomunitari, si applicano le norme in materia di disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri emanate dal CONI. I tesserati di sesso femminile partecipano all'attività federale alle stesse condizioni dei tesserati di sesso maschile. Nei Regolamenti di ciascuna specialità possono essere previste particolari norme per l'attività femminile. Il Regolamento Organico disciplina l'attività dei soggetti che partecipano all'attività della Federazione.
4. E' inibito il tesseramento per un periodo di dieci anni a quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte

della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività agonistica federale in base ai Regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.B., dal CONI e dal CIP
- d) di partecipare all'attività non agonistica disciplinata dalle norme federali.

2. Gli Affiliati hanno altresì il dovere di osservare e, parimenti, far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.B., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, ed adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali. Gli Affiliati sono inoltre tenuti a mettere a disposizione della F.I.B. i propri atleti selezionati per manifestazioni nazionali ed internazionali.

ART. 7 - RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

I requisiti e le procedure per la affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

1. I Tesserati hanno diritto a partecipare all'attività federale secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico. Sono soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del CONI e del CIP, della Federazione Internazionale di specialità e della F.I.B.. Sono inoltre tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni. Gli Atleti selezionati per le rappresentative federali, a livello centrale e territoriale, sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.B., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

2. Hanno diritto di partecipazione e voto, attraverso i propri rappresentanti, nelle Assemblee federali, gli Atleti ed i Tecnici societari maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.

3. Negli Organi Direttivi Federali dovranno essere garantite eque forme di rappresentanza di Atleti ed Atlete.

4. La F.I.B. tutela le posizioni sportive delle atlete madri in attività garantendo, nel rispetto dei regolamenti vigenti, il diritto al mantenimento del tesseramento nonché del merito sportivo acquisito, per tutto il periodo della maternità dal momento dell'accertamento e fino al loro rientro nell'attività agonistica.

5. È fatto divieto ai tesserati partecipanti alle competizioni agonistiche di Alto Livello di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione ovvero della Confédération Mondiale Sports Boules, della Fédération Internationale de Boules, della Confederazione Boccistica Internazionale, della Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal, della Federazione World Bowls e della Bisfed. Il Regolamento di Giustizia disciplina l'ambito del divieto e le sanzioni in caso di sua violazione.

ART. 9 - TESSERAMENTO

1. La durata del vincolo di tesseramento tra Atleta e Affiliato è di 12 mesi o comunque il minor periodo intercorrente dal tesseramento al termine della stagione agonistica.—~~Il Consiglio Federale può stabilire condizioni diverse sul vincolo sociale per gli atleti under 18,15 e 12—variare la durata del vincolo sociale unicamente per gli atleti under 18, 15 e 12.~~

I termini e le modalità di svincolo anticipato sono stabilite dal Regolamento Organico nel rispetto del diritto alla libera prestazione delle attività sportive. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

2. Il tesseramento cessa:

- a) per mancato rinnovo annuale del tesseramento o volontarie dimissioni antecedenti alla naturale cessazione del tesseramento;
- b) per cessazione di appartenenza alla F.I.B. delle rispettive Società ed Associazioni sportive;
- c) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d) per radiazione, irrogata dagli Organi giurisdizionali in caso di gravi infrazioni alle norme federali.

ART. 10 - SANZIONI

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.B. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dal Regolamento di Giustizia. Inoltre, gli Affiliati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.
2. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

ART. 11 - ENTI AGGREGATI

1. Possono essere aggregati alla F.I.B. gli Enti e i Centri di aggregazione sociale, qualsiasi sia la loro natura giuridica, purché senza scopo di lucro, che, pur praticando **o favorendo** le attività disciplinate dalla F.I.B. non possiedono i requisiti nè la natura per conseguire l'affiliazione. Il Regolamento Organico disciplina le modalità di riconoscimento.
2. Agli Enti aggregati il Consiglio federale può demandare attività specifiche, **ma sempre di genere ludico ricreativo - promozionale**, e controllare lo svolgimento delle stesse.
3. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati.
4. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o territoriale cui, però, possono partecipare per il tramite del proprio legale rappresentante, su invito del Presidente Federale.
5. Agli Enti aggregati, tuttavia, non si applica l'art. 4, comma 1, lett. c del presente Statuto concernente la cessazione dell'aggregazione per inattività sportiva.

TITOLO TERZO REQUISITI E MODALITÀ DI ELEZIONE ALLE CARICHE FEDERALI

ART. 12 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE FEDERALI

1. Possono ricoprire cariche federali coloro i quali, maggiorenni:
 - a) siano cittadini italiani;
 - b) siano tesserati alla F.I.B. alla data di presentazione della candidatura da almeno due anni. Per l'elezione in Consiglio Federale in quota atleti e tecnici è richiesto di essere tesserato e in attività o essere stato tesserato per almeno due anni nell'ultimo decennio. È richiesta, inoltre, per i tecnici l'iscrizione negli appositi albi istituiti dalla F.I.B. e per gli atleti la partecipazione ad almeno cinque competizioni ufficiali di livello nazionale o regionale nell'arco di due anni nell'ultimo decennio. Detti requisiti non sono richiesti per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia e della Procura Federale;
 - c) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Associate ed Enti di promozione sportiva del CONI, del CIP, o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - e) non abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o del CIP, o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
2. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.B.. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, il CIP, la F.I.B., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso e dal CIP.

ART. 13 - CANDIDATURE

1. Per concorrere alle cariche federali elettive deve essere presentata formale candidatura nei termini e con le modalità di seguito precisate. Le candidature sono inoltrate alla Segreteria Generale, che ne verifica la regolarità nel rispetto del principio di pari opportunità. **Le candidature devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall'ufficio della Segreteria Generale, oppure depositate in formato cartaceo originale, presso il medesimo ufficio entro il 35° (trentacinquesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva.**

Le candidature sono pubblicate, sul sito internet federale con *link* diretto dalla *home page*, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che sono stati anche parzialmente esclusi e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

a) per la carica di Presidente Federale le candidature devono essere presentate da almeno il 10% dei rappresentanti di tutti gli Affiliati aventi diritto al voto, appartenenti ad almeno 5 Regioni ed ogni Regione deve essere rappresentata da almeno il 5% dei propri Affiliati aventi diritto al voto; da almeno 200 Atleti appartenenti a 5 Regioni, con un minimo di 20 per ogni Regione e da almeno 100 Tecnici societari appartenenti a 5 Regioni con un minimo di 10 per Regione.

b) per le altre cariche degli Organi centrali, le candidature devono essere presentate tramite i Comitati Regionali o i Delegati Regionali competenti come di seguito indicato: per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Affiliati da almeno 20 Società della specialità di appartenenza, di almeno 2 Regioni con un minimo di 5 per Regione; per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti da almeno 50 Atleti appartenenti a 5 Regioni nella misura di almeno 5 per Regione; per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici da almeno 15 Tecnici appartenenti a 3 Regioni nella misura di almeno 3 per Regione, eccezion fatta per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la cui candidatura è libera. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale.

La candidatura è individuale.

2. Le candidature a Presidente e Consigliere del Comitato Regionale devono essere preventivamente sottoscritte per accettazione dai candidati, devono essere presentate dai rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici, di almeno il 10% - con un minimo di 5 - degli Affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla medesima Regione interessata. Le candidature dovranno essere depositate presso la sede del Comitato Regionale, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.

Per i ricorsi trovano applicazione le disposizioni di cui al 1° comma.

~~3. Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Provinciale si osservano le disposizioni previste per il Comitato Regionale, eccezion fatta per il numero degli Affiliati che attraverso i loro rappresentanti sottoscrivono la candidatura, fissato in 3.~~

3. I soggetti legittimati alla sottoscrizione delle candidature non possono sostenere più di due candidature per ogni carica.

4. I candidati alle cariche federali non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Commissione scrutinio.

5. Il presidente e i membri degli organi direttivi, nazionali e territoriali, non possono svolgere più di tre mandati.

6. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. Il Consiglio Federale può prevedere, determinandone l'importo, un'indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali o di controllo investiti di particolari cariche. L'importo dovrà essere stabilito in conformità a criteri e parametri definiti dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di componenti gli Organi centrali e territoriali sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione.

2. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia o della Procura Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.B. Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CONI.

3. La carica di Presidente di Comitato **regionale** è incompatibile con quella di Presidente di Affiliato. La qualifica di Arbitro **Nazionale** è incompatibile con la ~~carica di Presidente degli Organi centrali e di Presidente e Delegato territoriale con tutte le cariche elettive e di nomina.~~
4. La qualifica di rappresentante (di Affiliato, Tecnici o Atleti) all'Assemblea Nazionale non è incompatibile con altra carica federale elettiva territoriale **diversa dal Presidente**.
5. Verificandosi i casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni, per una sola carica. Nell'ipotesi in cui già rivestisse una carica elettiva, l'interessato non può rivestire la nuova carica se non dopo aver contestualmente optato per essa e rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
6. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla nuova carica.
7. Sono incompatibili con le cariche federali e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni od atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri.

TITOLO QUARTO STRUTTURA FEDERALE

ART. 15 - ORGANI E ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

1. Sono Organi della F.I.B.:

A) ORGANI CENTRALI:

l'Assemblea Nazionale;
il Presidente Federale;
il Consiglio Federale;
il Collegio dei Revisori dei Conti;

B) ORGANI TERRITORIALI:

le Assemblee Regionali;
i Presidenti dei Comitati Regionali;
i Consigli Regionali;
i Delegati Regionali;
~~le Assemblee Provinciali;~~
~~i Presidenti dei Comitati Provinciali;~~
~~i Consigli Provinciali;~~
i Delegati Provinciali.

I Coordinatori d'area territoriali

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:

i Giudici Sportivi Nazionali;
i Giudici Sportivi Territoriali;
la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
il Tribunale Federale;
la Corte Federale di Appello.

D) ALTRI ORGANI:

il Segretario Generale;
la Procura Federale;
la Commissione Federale di Garanzia;
~~I Comitati Tecnici Territoriali~~

E) ORGANISMI

le Commissioni Federali Centrali;

I' AIAB

il Comitato Tecnico Federale;
la Consulta Nazionale;
~~le Commissioni Federali Territoriali, Regionali e Provinciali.~~

ART. 16 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi. È articolata in sessioni ordinarie, elettive, e sessioni straordinarie, elettive e non elettive. Si svolge mediante rappresentanza **indiretta**, con le modalità indicate al successivo art. 16-*bis*.

2. L'Assemblea Nazionale si tiene in sessione ordinaria elettiva entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi. Essa è indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è trasmesso agli Affiliati, a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici. Avviso di convocazione e tabella dei voti sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con *link* diretto dalla *home page*. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale; a pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

3. L'Assemblea Nazionale è indetta in seduta straordinaria:

a) per l'elezione del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di cessazione dalla carica dei precedenti titolari da qualsiasi causa determinata; in tale ipotesi, la convocazione avviene e l'Assemblea deve essere convocata secondo le modalità previste per la sessione ordinaria elettiva e celebrata entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha determinato la cessazione, o comunque dal suo accertamento;

b) qualora ne faccia richiesta il Consiglio Federale a maggioranza dei suoi componenti;

c) qualora ne faccia richiesta la maggioranza degli Affiliati aventi diritto di voto, ovvero la maggioranza degli Atleti o dei Tecnici aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria;

d) nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale approvato dal Consiglio federale;

e) qualora sia necessario approvare modifiche dello Statuto federale deliberate dal Consiglio Federale ovvero occorra deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione.

f) qualora ricorrano gravi e particolari motivi, e il Presidente Federale lo reputi opportuno.

Nei casi indicati sub a), b), c) e d), l'Assemblea è convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi nelle condizioni in essi previste. È competente alla convocazione dell'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate; in assenza di diverse disposizioni, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista al precedente comma 2. 4. Possono partecipare all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto, gli Affiliati iscritti nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI che abbiano maturato, al momento della celebrazione dell'Assemblea, una anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano partecipato ad almeno cinque manifestazioni, agonistiche, amatoriali, scolastiche o promozionali svoltesi nell'ambito dei programmi federali e a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della FIB **relativa alle specialità di cui all' art.2).**

5. Non possono partecipare all'Assemblea Nazionale coloro i quali: *i)* siano destinatari di provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione al momento della adunanza; *ii)* non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

6. Possono partecipare all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia, della Procura Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti nonché i candidati alle cariche federali, i Presidenti dei Comitanti Regionali, i legali rappresentanti degli enti aggregati se invitati, il Presidente onorario se nominato e gli altri soggetti eventualmente invitati dal Presidente Federale.

Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, i Presidenti delle Commissioni Federali nonché tutti i candidati alle cariche elettive, in Assemblea non possono rappresentare, direttamente o per delega, né Affiliati, né Atleti né Tecnici.

ART. 16 bis – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale si svolge mediante rappresentanza **indiretta in linea con le specifiche normative CONI** e ad essa partecipano **democraticamente, attraverso l'esercizio del voto di base, i rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici 360 Delegati.**

~~2. Ogni Affiliato avente diritto di voto partecipa all'Assemblea Nazionale attraverso il proprio Presidente, nonché attraverso un rappresentante dei Tecnici e un rappresentante degli Atleti eletti dai tesserati dell'Affiliato appartenenti alla corrispondente categoria. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato. Il Presidente non può delegare coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale in qualità di rappresentanti di Tecnici e Atleti. Ad ogni Affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti 10 voti di base, così suddivisi: 7 voti al Presidente (o suo delegato); 2 voti al rappresentante degli Atleti; 1 voto al rappresentante dei Tecnici. Qualora presso l'Affiliato non vi siano tesserati legittimati all'elettorato attivo nelle categorie degli Atleti e/o dei Tecnici, o comunque questi ultimi non siano presenti o rappresentati nell'assemblea dell'Affiliato, le quote di voto ad essi riservate non vengono attribuite.~~

~~3. In attuazione al principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori **ai soli fini dell'Assemblea Regionale**, gli Affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ai rappresentanti di altro Affiliato avente diritto di voto. Ciascun rappresentante di Affiliato può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:~~

~~– 1 delega, se all'assemblea hanno diritto di votare fino a 200 Affiliati;~~

~~– 2 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di votare fino a 400 Affiliati;~~

~~– 3 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di votare fino a 800 Affiliati;~~

~~– 4 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 Affiliati;~~

~~– 5 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di votare oltre 1500 Affiliati;~~

~~4. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'Affiliato delegante e contenere, a pena di inammissibilità:~~

~~– la generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'Affiliato delegante;~~

~~– la denominazione dell'Affiliato delegato e la generalità del suo legale rappresentante.~~

~~5. Ciascun rappresentante degli Atleti e dei Tecnici ha diritto ad un voto e non può rilasciare delega. Il rappresentante impossibilitato a partecipare è sostituito da un supplente, eletto contestualmente alla elezione del rappresentante ai sensi del precedente comma 2.~~

~~6. I componenti del Consiglio federale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare nell'Assemblea Nazionale, né direttamente, né per delega, alcun soggetto munito di elettorato attivo.~~

~~7. Ai rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una delle categorie che sono chiamati a rappresentare.~~

~~8. I rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici restano in carica per il quadriennio Olimpico, purché tesserati alla F.I.B., e sono rieleggibili.~~

Il Consiglio Federale assegnerà ad ogni Regione, con criteri proporzionali e garantendo almeno la presenza di 3 Delegati degli affiliati per Regione, il quorum dei Delegati da eleggere. Fra questi 270 in rappresentanza delle Società ed Associazioni affiliate, o dai loro supplenti, 60 Delegati degli Atleti e 30 Delegati dei Tecnici eletti nelle Assemblee Regionali. I delegati di ogni specialità sono eletti dalle Assemblee Regionali nella quantità assegnata dal Consiglio Federale alla singola Regione. In ogni caso il Regolamento Organico stabilirà le modalità procedurali all'uopo previste. secondo le modalità previste dal Regolamento Organico. I Delegati all'Assemblea Nazionale, e i loro supplenti, restano in carica per tutto il quadriennio Olimpico purché tesserati alla F.I.B. presso la Regione dove sono stati eletti e sono rieleggibili.

4. E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione.

5. Ogni Delegato ha diritto ad un voto e non può rilasciare delega. In caso di sua indisponibilità parteciperà all'Assemblea il supplente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nelle Assemblee Regionali. Sono

considerati supplenti tutti coloro i quali abbiano ottenuto voti nelle assemblee di categoria secondo le modalità previste dal Regolamento Organico. Ad ogni Delegato è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risulta tesserato.

ART. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E MODALITÀ DI DELIBERAZIONE

1. Le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, sono validamente costituite con la presenza, ~~(anche per delega, nei limiti previsti dal presente Statuto)~~; in prima convocazione, del settanta per cento e, in seconda convocazione, della metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto ~~(di seguito anche, complessivamente, 'delegati presenti' o 'rappresentanti presenti' o 'presenti')~~; la seconda convocazione può avere luogo trascorsa un'ora dalla prima convocazione.

2. Salvo dove diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

3. Nella Assemblea Nazionale elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste nel Regolamento Organico, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza; la votazione all'unanimità per acclamazione è ammessa esclusivamente per il conferimento di cariche "ad honorem". Nella Assemblea Nazionale elettiva il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea; la Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale, che d'intesa con il CONI nomina, altresì, il relativo Presidente; la Commissione Scrutinio è eletta dall'Assemblea Nazionale prima dell'inizio delle operazioni di voto. I candidati alle cariche federali non possono essere chiamati a far parte della Commissione Verica Poteri e della Commissione Scrutinio.

Nelle assemblee elettive ~~periferiche~~ regionali la Commissione Verifica Poteri è nominata, di volta in volta, dall'organo che indice l'Assemblea in sede di convocazione della stessa.

ART. 18- ATTRIBUZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria:

a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;

b) elegge, con votazioni separate e successive, e tenuto conto che è ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili:

- il Presidente della Federazione, che viene eletto fra i candidati, con votazione cui partecipano tutti i rappresentanti presenti all'Assemblea Nazionale;

- i 10 Consiglieri Federali dei quali:

- 7 eletti dai legali rappresentanti degli Affiliati tra i candidati espressi dagli Affiliati stessi ~~nella proporzione di 4 della specialità Raffa, 2 della specialità Volo ed 1 della specialità Petanque;~~

- 2 eletti dai rappresentanti degli Atleti tra i candidati espressi dagli Atleti, ~~di cui 1 della specialità Raffa, 1 della specialità Volo;~~

- 1 eletto dai rappresentanti dei Tecnici tra i candidati espressi dai Tecnici;

possono essere eletti non più di 2 Consiglieri appartenenti alla stessa Regione di cui 1 in rappresentanza degli Affiliati;

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che viene eletto fra i candidati, con votazione cui partecipano tutti i rappresentanti presenti all'Assemblea Nazionale;

c) indica i principi generali di carattere comune alle varie discipline per l'organizzazione generale e lo svolgimento delle attività;

d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Nazionale straordinaria:

a) elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, venuti mancare per qualsiasi motivo;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta Nazionale del CONI e alla Giunta Nazionale del CIP per la parte paralimpica;

c) delibera lo scioglimento della F.I.B. stabilendo la destinazione del patrimonio residuo.

d) delibera sul bilancio d'esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi da parte dei revisori, in caso di diniego di approvazione da parte del Consiglio Federale, in caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale elettiva ad eccezione dell'ipotesi prevista alla lett. d). In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i legali rappresentanti degli Affiliati (~~anche per delega, nei limiti previsti dal presente Statuto~~).

4. Per le votazioni non elettive può essere previsto il sistema informatico a distanza attraverso specifiche piattaforme che garantiscano la regolarità del voto.

ARTICOLO 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. **Il Presidente può nominare anche un Vice Segretario Generale, sentito il Segretario Generale e il Consiglio Federale, con compiti di coordinamento di taluni uffici e/o attività.** Propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione, vigila su tutti gli Organi e gli uffici della stessa, eccezion fatta per quello che concerne gli Organi di Giustizia, la Procura Federale e il Collegio dei Revisori dei Conti. Firma gli atti federali o ne delega la firma, convoca le Assemblee salvo i casi previsti dal presente Statuto, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e della Consulta di cui all'art. 24, **richiedendo se ritenuto opportuno, la presenza dei coordinatori d'area territoriali e di altri tesserati funzionali alla specifica riunione, senza diritto di voto.** E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea del funzionamento generale della F.I.B. Il Presidente rappresenta la Federazione nei rapporti internazionali.

2. Il Presidente Federale può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive, che comportino anche l'effettuazione di spese purché il relativo impegno sia stato già iscritto nel bilancio preventivo e approvato dal Consiglio Federale.

3. Il Presidente della F.I.B. è eletto in sede di Assemblea nazionale elettiva con il voto favorevole della metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati; tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, al quale si ricorre qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti. Il Presidente dura in carica per tutto il quadriennio olimpico ed è rieleggibile, ma non può svolgere più di tre mandati.

4. Può essere eletto alla carica di Presidente chi, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 12 del presente Statuto, abbia presentato formale candidatura, in conformità a quanto previsto dall'art. 13.

5. Nella prima riunione del Consiglio Federale il Presidente e i Consiglieri eletti provvederanno ad eleggere nel proprio seno, i due Vice Presidenti Federali, di cui uno con funzioni vicarie, appartenenti a due diverse specialità.

6. In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza del Consiglio Federale e la prorogatio degli stessi per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Straordinaria, la quale dovrà essere convocata secondo le modalità previste dall'art. 16.2 per la sessione ordinaria elettiva e celebrata entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, o comunque dal suo accertamento.

7. In caso di dimissioni o di vacanza di un Vice Presidente, il medesimo viene sostituito con l'altro Vice Presidente. In caso di dimissioni o di vacanza di entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio Federale provvederà senza indugio ad eleggere due nuovi Vice Presidenti, ai sensi del precedente comma 5.

9. In caso di impedimento temporaneo il Presidente deve delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente vicario.

10. Il Presidente può concedere la grazia purché sia stata scontata almeno la metà della pena e la stessa non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

11. Può, in casi di estrema urgenza, adottare decisioni di competenza del Consiglio Federale da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva.

ART. 20- CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente della Federazione.
3. Il Consiglio Federale è composto, oltre che dal Presidente, da 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto all'art. 18, comma 1, lett. b). Al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio Federale è mantenuto un rapporto tra componenti di differente genere non inferiore ad un terzo. Nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali; in ogni caso, è garantita l'equa rappresentanza di atleti e atlete.
4. Il Consiglio Federale dirige l'attività della Federazione in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea medesima o ad altro Organo.
5. In particolare il Consiglio Federale:
- delibera i regolamenti federali e le eventuali modifiche, e, ove necessario, li trasmette al CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
 - approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre, le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura d'esercizio sociale e li trasmette al CONI per l'approvazione di legge, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti e dal bilancio di eventuali società strumentali costituite dalla F.I.B. ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. d) dello Statuto;
 - approva la relazione sulla gestione federale da sottoporre, al termine del quadriennio olimpico, alla verifica dell'Assemblea Nazionale, sulla base del bilancio programmatico di indirizzo votato dall'Assemblea medesima ad inizio quadriennio o del mandato cui si riferisce;
 - approva la relazione programmatica ed i rendiconti degli Organi Periferici;
 - delibera in merito alla costituzione di commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
 - nomina nel proprio seno uno o più Consiglieri responsabili per i compiti di istruttoria delle iniziative e dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale per i seguenti settori di competenza:
 - a) Rapporti con Enti locali
 - b) Funzionalità Organi territoriali (tesseramento, bilanci, iniziative promozionali)
 - c) Formazione per Dirigenti sociali e territoriali, Arbitri e Tecnici
 - d) Rapporti Attività tecnica
 - e) Attività arbitrale
 - f) Attività giovanile e femminile
 - g) Stampa e informazione
 - h) Attività paralimpica
 - delibera la nomina di tutte le cariche non elettive;
 - provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale;
 - elegge fra i propri membri un Vice Presidente vicario ed un Vice Presidente;
 - detta, fatte salve le competenze del Presidente federale, gli indirizzi programmatici della F.I.B. per assicurare il conseguimento dei fini istituzionali;
 - stabilisce luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
 - esamina e ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente se non rientranti nella competenza propria del Presidente;
 - stabilisce i criteri per l'amministrazione del patrimonio federale;
 - delibera, se delegato dal CONI ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati e sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle Società ed Associazioni interessate;
 - delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione degli Affiliati inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
 - delibera sul tesseramento, sulla tutela sanitaria ed assicurativa degli Atleti, sulla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri e dei Tecnici;
 - ~~Istituisce i Comitati Tecnici Territoriali;~~
 - delibera contributi agli Organi **regionali territoriali** per assolvere i loro compiti e funzioni;
 - esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dagli Organi **regionali territoriali** e sulle elezioni dei loro componenti ratificandone l'esito;
 - nomina i Delegati Regionali e ~~i Delegati Provinciali;~~

- nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), dello Statuto del C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, provvede allo scioglimento di tutti gli Organi elettivi territoriali nominando un commissario e determinandone la durata, i compiti ed i poteri;
- provvede alla nomina di procuratori ad litem;
- conferisce incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale, ivi compresa quella assistenziale;
- riconosce autonomia organizzativa agli Organi **regionali territoriali** i quali annualmente devono inviare una relazione programmatica e di rendiconto, **secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle specifiche disposizioni federali**;
- ha facoltà di conferire all'ex Presidente federale la qualifica di Presidente Onorario;
- nomina Soci d'onore persone ed Enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo dello sport delle bocce a vantaggio dell'attività federale;
- adotta provvedimenti di amnistia e indulto che non si applicano per le violazioni delle Norme Sportive Antidoping;
- provvede attraverso le proprie strutture all'organizzazione ed al controllo sul territorio nazionale delle attività sportive e ludico ricreative e ne regola lo svolgimento;
- fornisce pareri vincolanti sull'interpretazione delle norme federali;
- delibera l'ammontare delle quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e l'importo di tutte le tasse federali;
- delibera sull'ordinamento e sulla organizzazione dei servizi e degli uffici provvedendo, altresì, alla definizione della pianta organica della Federazione;
- approva il prospetto annuale di spesa e il rendiconto consuntivo riferiti alle attività paralimpiche che dovranno essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CIP per la debita approvazione;
- provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.

6. Il Consiglio Federale è convocato per iniziativa del Presidente almeno 4 volte l'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta motivata la maggioranza dei Membri. Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente nonché il Presidente Onorario se nominato. Il Consigliere Federale che risulti assente per tre riunioni consecutive, salvo casi di forza maggiore, decade automaticamente. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Tutte le delibere devono essere adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il voto non è delegabile.

7. In caso di parità di voto prevale la decisione assunta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario. Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza del Presidente o del Vice Presidente vicario.

ART. 21 – DECADENZA ED INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea Nazionale, per il rinnovo di tutte le cariche;
 - b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale ;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale .

Nelle ipotesi di cui al presente art. 21, comma 2, lett. a), b) e c), l'Assemblea deve essere convocata nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dall'art. 16.2 per la sessione ordinaria elettiva e celebrata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza del Consiglio federale, ovvero dal suo accertamento.

3. La decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli Consiglieri non determina la decadenza dell'organo. In tal caso il Consiglio Federale verrà integrato con l'inserimento - in numero identico - dei primi candidati non eletti secondo la graduatoria esistente per ciascuna componente federale a condizione che il soggetto subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Ove non sia possibile l'integrazione con le procedure suddette potrà attendersi la prima assemblea utile e, qualora risulti compromessa la funzionalità dell'organo, dovrà essere celebrata, negli stessi termini previsti dal precedente comma 2, una Assemblea Nazionale Straordinaria per la ricomposizione del Consiglio Federale nel numero di membri mancanti.

4. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

5. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

ARTICOLO 22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea e da due componenti nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Tutti i componenti devono essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio è validamente costituito con la maggioranza dei membri e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.

3. Le ipotesi di sostituzione e di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti sono contemplate dal Codice Civile.

ART. 23 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.B.;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al Bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di Variazione al Bilancio stesso;
- e) esprimere parere sul Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Federale;
- f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito libro dei verbali e sottoscritto dagli intervenuti.

3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della F.I.B., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalare al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

4. I membri effettivi del collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli Organi federali.

ART. 24 — CONSULTA NAZIONALE

1. E' istituita una Consulta Nazionale formata dal Presidente Federale, dai Consiglieri Federali, e-dai Presidenti dei Comitati Regionali **e dai Coordinatori d'area territoriali.**
2. La Consulta è presieduta dal Presidente Federale o da un suo delegato ed è convocata almeno una volta all'anno.
3. La Consulta discute lo stato di attuazione dei bilanci programmatici centrali e territoriali e formula proposte per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Nazionale.
 4. Le modalità di convocazione e di effettuazione delle riunioni della Consulta Nazionale sono stabilite dal Regolamento Organico. **Il Consiglio Federale può nominare, su proposta del Presidente, uno o più Coordinatori di Area territoriale con i seguenti compiti:**
 - 1) **Coordinare ed assistere i Presidenti regionali, ricompresi nel territorio di pertinenza, stabilito dal Consiglio Federale, nello svolgimento delle loro funzioni.**
 - 2) **Uniformare al massimo le istanze, verso gli organi federali, dei Presidenti regionali.**
 - 3) **Verificare che l'attività dei Comitati Regionali sia coerente con le linee programmatiche del Consiglio Federale**
 - 4) **Relazionare al presidente federale ed al consiglio sull'andamento organizzativo, amministrativo e sportivo dei comitati regionali**

ART. 25 - SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale, nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; egli ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione e, oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché quanto assegnatogli dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - b) prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Federale, del Consiglio Federale, della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali;
 - c) ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.B.;
 - d) coordina e dirige la Segreteria Generale nonché l'Ufficio Amministrativo nella predisposizione del Bilancio consuntivo e di previsione della F.I.B.;
 - e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
 - h) può, con propria determinazione, autorizzare prestazioni di servizi e forniture di beni per importi non superiori a quelli fissati nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità nonché autorizzare storni da una voce di spesa all'altra purché all'interno dello stesso progetto.

ART. 26 - COMITATO TECNICO FEDERALE

1. Il Comitato Tecnico Federale, ~~è suddiviso in tre sezioni sportive di specialità la cui unitario e rappresentativo di tutte le specialità,~~ **ha una** composizione stabilita dal Consiglio Federale che provvede anche alla nomina dei componenti.
2. Il Comitato Tecnico Federale è convocato ~~dalla Segreteria Generale, previa autorizzazione dal~~ **dal** Presidente Federale. Il suddetto deve vigilare sulla realizzazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio stesso.
3. Il Comitato Tecnico Federale esplica la propria attività secondo le norme del Regolamento Organico **e si rapporta direttamente con il Presidente Federale.**

ART. 26 BIS - AIAB

1. **E' costituita l'Associazione Italiana Arbitri di Bocce (A.I.A.B.) all'interno della Federazione**

Italiana Bocce (F.I.B.), che riunisce obbligatoriamente tutti gli Arbitri Italiani che prestano la loro attività di Direttori di Gara, Arbitri di impianto, Arbitri di campo, Giudici di linea, Osservatori Arbitrali nelle competizioni della F.I.B. e degli organismi Internazionali a cui aderisce la F.I.B. stessa.

2. L'A.I.A.B. provvede al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli Arbitri in base alle loro capacità, al loro impegno e dedizione, garantendo condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale.

3. L'A.I.A.B. opera autonomamente, sotto il profilo tecnico-organizzativo e disciplinare, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme federali della F.I.B., attraverso un budget di spesa assegnatole annualmente dal Consiglio Federale e gestito in piena autonomia.

4. Le risorse finanziarie dell'A.I.A.B. sono rappresentate:

- dai contributi ricevuti direttamente dalla F.I.B. comprensivi delle quote associative versate da tutte le figure arbitrali e da introiti provenienti da terzi (sponsorizzazioni, soci sostenitori, ecc.);

5. La F.I.B. agevola l'A.I.A.B. nel reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività arbitrale nonché all'innovazione tecnologica dell'attività stessa.

6. Nella tenuta della contabilità e dell'attività gestionale delegata, l'A.I.A.B. osserva le norme e le direttive della F.I.B. alla quale fornisce rendiconto periodico. La contabilità dell'A.I.A.B. confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo della F.I.B.

7. L'A.I.A.B. assolve le proprie funzioni e finalità istituzionali mediante Organi direttivi, tecnici, Commissioni e Servizi

8. Gli Organi direttivi centrali sono:

- l'Assemblea Generale
- il Presidente Nazionale
- il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale
- il Comitato Nazionale Arbitrale (C.N.A.)

9. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:

- l'Assemblea Regionale
- il Coordinatore Regionale
- il Coordinatore Provinciale/territoriale

10. Il Presidente AIAB partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Federale.

11 per tutto quanto non contemplato si rimanda all'apposito Regolamento AIAB.

ART. 27 - ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea Regionale elettiva è celebrata entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per raccomandata, posta elettronica certificata o con altro mezzo considerato equipollente, almeno 20 giorni lavorativi prima del giorno dell'effettuazione trasmessa a tutti gli aventi diritto al voto. L'avviso di convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea, nonché l'elenco degli aventi diritto al voto.

Avverso le omissioni o le erronee inclusioni nell'elenco degli aventi diritto al voto l'interessato potrà ricorrere entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione alla Corte Federale di Appello che dovrà adottare una decisione entro tre giorni lavorativi.

2. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Consiglieri Regionali, o dalla metà più uno degli atleti o tecnici tesserati per affiliati appartenenti alla Regione di riferimento, o da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto appartenenti alla Regione, deve essere indetta e celebrata entro 90 giorni l'assemblea regionale in sessione straordinaria.

3. Ogni Affiliato, ai fini della composizione delle Assemblee, regionale e provinciale, esprime al proprio interno i rappresentanti delle tre categorie. Ad ogni Affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti 10 voti

di base. I 10 voti di base saranno così suddivisi: 7 al legale rappresentante, 2 al rappresentante degli Atleti ed uno al rappresentante dei Tecnici.

Nell'eventualità in cui gli affiliati non possiedano tesserati legittimati all'elettorato attivo nelle categorie degli Atleti e/o dei Tecnici, o che gli stessi non siano presenti o rappresentati in assemblea, le quote di voto ad essi riservate non verranno attribuite ad alcuno.

4. L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto, nonché dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici in regola con le quote di tesseramento, che partecipano democraticamente attraverso l'esercizio del voto di base.

5. I Presidenti degli Affiliati, oltre che componenti dell'organo direttivo della propria Società, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori delle assemblee i Presidenti di altri Affiliati o in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.

6. Ogni rappresentante di Affiliato con diritto al voto può essere portatore di delega di altro Affiliato, entro i limiti che seguono :

- a) n.1 delega, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 50 Affiliati;
- b) n. 2 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 100 Affiliati;
- c) n.3 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 300 Affiliati;
- d) n. 4 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 500 Affiliati;
- e) n. 5 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 600 Affiliati.

Le deleghe devono essere redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 16-bis comma 4 dello Statuto.

7. I rappresentanti degli Atleti ed i Tecnici, che partecipano alle Assemblee, non possono rilasciare delega. In caso di impossibilità di prendere parte alle Assemblee, gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive assemblee sociali.

8. I Presidenti Regionali ed i Consiglieri Regionali, nonché tutti i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, e assistono ai lavori delle Assemblee Regionali senza diritto di voto. Partecipano altresì, senza diritto di voto, i legali rappresentanti degli enti aggregati aventi sede legale nel territorio regionale. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

ART.28 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale elettiva, in seduta ordinaria, elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Regionale, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica da parte di componenti del Consiglio Regionale, le rispettive posizioni saranno ricoperte dai primi candidati non eletti in base ai criteri di cui all'art. 21 del presente Statuto secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

3. L'Assemblea in seduta elettiva si intende validamente costituita **in prima convocazione se, all'ora stabilita nell'avviso di convocazione, sono presenti il settanta per cento degli aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, la metà più uno degli aventi diritto di voto** ~~se all'ora stabilita nell'avviso di convocazione sono presenti la metà degli aventi diritto a voto. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno il 25% degli aventi diritto al voto.~~ Non è invece richiesto alcun quorum in seconda convocazione per le altre Assemblee. Per le modalità di svolgimento per le Assemblee Regionali si fa riferimento al Regolamento Organico.

4. In ordine alla composizione dell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in seno ad essa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee Nazionali.

5. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ART. 29 - PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente e i Consiglieri del Comitato Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, previste dall'art. 13 - punto 2 - del presente Statuto e dal Regolamento Organico. Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.

2. Il Presidente rappresenta la F.I.B. nel territorio di competenza, ai fini sportivi, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni previste dal Regolamento Organico.

3. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.B.

4. Il Presidente regionale può adottare provvedimenti in via d'urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione del Comitato Regionale.

ART. 30 - COMITATI REGIONALI

1. I Comitati Regionali sono costituiti in ogni Regione dove siano presenti almeno 10 Società affiliate con diritto di voto; in mancanza di ciò il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

2. La sede del Comitato è stabilita nel capoluogo di Regione, salvo deroga consentita dal Consiglio Federale.

3. I Comitati Regionali rappresentano la Federazione nell'ambito della Regione, applicando e facendo applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali per un corretto svolgimento dell'attività nella circoscrizione territoriale e contemporaneamente raccolgono e trasmettono agli Organi Centrali della Federazione le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'organizzazione dell'attività e correggere le eventuali disfunzioni. I Comitati Regionali annualmente provvedono a redigere il calendario di tutta l'attività sportiva svolta ed organizzata nelle rispettive regioni e trasmetterne una copia al Consiglio Federale. ~~I Comitati Regionali esplicano funzioni di controllo di natura sportiva e amministrativa sui Comitati Provinciali e Tecnici Territoriali. Il Presidente Regionale o un suo delegato può partecipare alle riunioni dei Consigli Provinciali e Tecnici Territoriali di propria circoscrizione di pertinenza.~~

4. Sono preposti allo sviluppo dell'attività di base e alla diffusione dello sport delle bocce ed attuano le decisioni del Consiglio Federale.

5. I Consigli Regionali sono composti dal Presidente e da 4 a 6 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è così definito:

- per le Regioni nelle quali vi sono fino a 25 Società Affiliate con diritto di voto: 4 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico;

- per le Regioni nelle quali vi sono da 26 a 50 Società Affiliate con diritto di voto: 5 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico;

- per le Regioni nelle quali vi sono oltre 50 Società Affiliate con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico.

Il numero dei componenti dei Consigli Regionali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale.

Il Presidente e i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Regionale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata. Nei casi di decadenza e integrazione trova applicazione quanto previsto all'art. 21 del presente Statuto.

Nei Comitati Regionali ove sono presenti più specialità agonistiche, qualora le Società delle singole specialità aventi diritto al voto sono presenti nel territorio con una realtà in misura non inferiore al 10%, devono essere obbligatoriamente rappresentate nel Consiglio.

Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Regionale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata.

6. **I Comitati Regionali nominano nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori del Consiglio; in quest'ultimo caso però non ha diritto al voto. I Consigli Regionali nominano i Delegati Provinciali, previo assenso espresso dalla maggioranza degli Affiliati di riferimento. I Delegati Provinciali possono ricevere un budget di spesa dai Consigli Regionali che sarà ad essi rendicontato nei modi e tempi stabiliti dagli Organi centrali.**

7. I membri del Consiglio che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente.

8. Il Consiglio deve riunirsi almeno 4 volte all'anno. Esso delibera a maggioranza semplice quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, in essi incluso il Presidente, il cui voto è determinante in caso di parità. È facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.

9. Per ciò che concerne le ipotesi di decadenza del Consiglio Regionale e per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallo Statuto per il Consiglio Federale.

10. Il Consiglio Regionale deve provvedere annualmente alla predisposizione della relazione programmatica e del rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità che verranno annualmente indicate dallo stesso Consiglio Federale.

ART. 31 - IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dell'art. 30, il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Regionale.
2. L'incarico è coincidente con il quadriennio olimpico salvo revoca motivata da parte del Consiglio Federale; può essere riconfermato.
3. Il Delegato Regionale deve provvedere annualmente alla predisposizione della relazione programmatica e del rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità che verranno annualmente indicate dallo stesso Consiglio Federale.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.
5. Nelle Regioni in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale indicherà la sede regionale più vicina presso la quale gli aventi diritto al voto potranno espletare i propri diritti, in occasione delle Assemblee Nazionali, di elettorato attivo e passivo.
6. Il Delegato Regionale nomina i Delegati Provinciali/territoriali, previo assenso espresso della maggioranza degli Affiliati di riferimento, ai quali può assegnare un budget di spesa a lui rendicontato nei tempi e modi all'uopo stabiliti dagli Organi centrali.

ART. 32 –TRENTO, BOLZANO e Aosta

Nelle province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi territoriali a livello regionale.

ART. 33 – COMITATI PROVINCIALI

1. ~~Nelle Province ove siano presenti almeno 10 Società Affiliate con diritto di voto, ove reputato necessario ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio, il Consiglio Federale può costituire il Comitato Provinciale, la cui sede, salvo sia diversamente previsto dallo stesso Consiglio Federale, è stabilita nel capoluogo della Provincia. Il Consiglio Federale può sopprimere i Comitati Provinciali qualora vengano meno le esigenze che ne hanno suggerito la costituzione.~~
2. ~~I Comitati Provinciali rappresentano la Federazione nell'ambito della loro circoscrizione territoriale. Il Consiglio Federale a domanda delle Società Sportive interessate e sentiti i competenti Comitati Provinciali e Regionali, con motivata deliberazione può disporre che parte dell'area di pertinenza di un Comitato Provinciale sia considerata per esigenza tecnico sportiva annessa e quella di un Comitato Provinciale limitrofo. I Comitati applicano e fanno applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali e dai Comitati Regionali per un corretto svolgimento dell'attività nella giurisdizione territoriale e contemporaneamente raccolgono e trasmettono al Comitato Regionale competente ed agli Organi Centrali della Federazione le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'organizzazione dell'attività federale e correggere le eventuali disfunzioni.~~

ART. 34 – ASSEMBLEE PROVINCIALI

1. ~~L'Assemblea Provinciale è costituita dai legali rappresentanti dei sodalizi Affiliati e dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, come meglio indicati per la partecipazione all'Assemblea Regionale.~~
2. ~~L'Assemblea Provinciale è indetta dal Comitato Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale a mezzo avviso per raccomandata o per posta elettronica certificata o altri mezzi equivalenti spedita agli Affiliati almeno 15 giorni lavorativi prima della data di effettuazione dell'Assemblea medesima. La notifica deve essere inviata contestualmente al Comitato Regionale ed alla Segreteria Generale.~~
3. ~~L'Assemblea elettiva, in seduta ordinaria, deve svolgersi entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici.~~
4. ~~A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Consiglieri Provinciali, o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici tesserati per Affiliati appartenenti alla Provincia di riferimento o da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto, appartenenti alla Provincia, deve essere indetta l'Assemblea Provinciale in sessione straordinaria.~~
5. ~~La partecipazione alle Assemblee Provinciali è retta dalle norme previste per le Assemblee Regionali dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, ma non sono ammesse deleghe.~~
6. ~~Intervengono senza diritto al voto:~~

- a) Il Presidente ed i componenti del Comitato Provinciale;
 - b) Il Presidente del Comitato Regionale o il Delegato Regionale;
 - c) I Membri degli Organi Federali Centrali ed i Consiglieri Regionali;
 - d) I legali rappresentanti degli enti aggregati avente sede legale nel territorio provinciale;
 - e) I candidati alle cariche Provinciali nelle sole Assemblee elettive e le persone invitate dal Presidente del Comitato Provinciale.
7. Il diritto di partecipare alle Assemblee è precluso alle Società affiliate morose, per mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione o di tesseramento dei propri atleti.
8. E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione.

ART. 35 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea Provinciale in seduta ordinaria elegge il Presidente e i Consiglieri componenti il Consiglio Provinciale in analogia a quanto previsto all'art. 30 comma 5 del presente Statuto, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.
2. L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se all'ora stabilita nell'ora di convocazione sono presenti la metà degli aventi diritto al voto. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno il 25% degli aventi diritto al voto. Non è invece richiesto alcun quorum in seconda convocazione per le Assemblee non elettive. Per le modalità di svolgimento delle Assemblee Provinciali si fa riferimento al Regolamento Organico.
3. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ART. 36 – PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente e i Consiglieri del Consiglio Provinciale sono eletti dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'Assemblea Regionale elettiva. Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Regionale.
2. Il Presidente Provinciale rappresenta la F.I.B. nel territorio di competenza, ai fini sportivi, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.B.

ART. 37 – CONSIGLI PROVINCIALI

1. I Consigli Provinciali sono composti da un Presidente e da 4 a 6 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è così definito:
 - per le Province nelle quali vi sono fino a 25 Società Affiliate con diritto di voto: 4 Consiglieri, di cui almeno un atleta e un tecnico;
 - per le Province nelle quali vi sono da 26 a 50 Società Affiliate con diritto di voto: 5 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico;
 - per le Province nelle quali vi sono oltre 50 Società Affiliate con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico.
 Il numero dei componenti di ciascun Consiglio Provinciale non può superare il numero dei componenti del Consiglio Federale.
 Nei Comitati Provinciali ove sono presenti più specialità agonistiche, qualora le Società delle singole specialità aventi diritto al voto sono presenti nel territorio con una realtà in misura non inferiore al 10%, devono essere obbligatoriamente rappresentate nel Consiglio.
2. Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Provinciale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata. Nei casi di decadenza ed integrazione trova applicazione quanto previsto dall'art. 21 del presente Statuto
3. I Consigli Provinciali nominano nel proprio seno, su proposta del Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori del Consiglio, in questo ultimo caso però non ha diritto di voto.

~~4. Assistono alle riunioni del Consiglio Provinciale con voto consultivo i rappresentanti delle commissioni provinciali, tecniche ed organizzative.~~

~~5. I Consiglieri che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente.~~

~~6. Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte all'anno. Esso delibera validamente a maggioranza, quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.~~

~~97 Partecipa alle riunioni il Presidente del Comitato Regionale o un suo Delegato.~~

~~8. È facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.~~

~~11. Il Presidente può adottare provvedimenti in via d'urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione del Consiglio del Comitato provinciale.~~

~~13. Il Consiglio Provinciale deve annualmente provvedere a redigere il calendario di tutta l'attività sportiva svolta ed organizzata nella propria provincia e trasmetterne una copia al Consiglio Regionale ed al Consiglio Federale.~~

~~14. Il Comitato Provinciale è dotato di autonomia gestionale nel rispetto delle norme federali. Il Consiglio Provinciale deve provvedere annualmente alla predisposizione della relazione programmatica e del rendiconto da sottoporre per il tramite del Consiglio Regionale all'approvazione del Consiglio Federale nelle scadenze e modalità che verranno annualmente indicate dallo stesso Consiglio Federale.~~

~~14. Il Consiglio Provinciale annualmente convoca apposita riunione dei Presidenti delle Società affiliate per esporre la relazione programmatica ed il rendiconto.~~

ART. 33 - IL DELEGATO PROVINCIALE - TERRITORIALE

~~1. Nelle Province in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Provinciale a norma dell'articolo 33, il Consiglio Federale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Provinciale. L'incarico è coincidente con il quadriennio olimpico salvo revoca motivata da parte del Consiglio Federale; può essere riconfermato.~~

~~2. Il Delegato Provinciale deve provvedere alla predisposizione della relazione programmatica e del rendiconto da sottoporre per il tramite del Consiglio Regionale per l'approvazione al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità che verranno annualmente indicate dallo stesso Consiglio Federale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.~~

~~1. Il Delegato Provinciale/territoriale rappresenta il Comitato Regionale della FIB sul territorio provinciale di riferimento; accoglie istanze e proposte provenienti dal territorio di competenza da condividere con lo stesso Comitato; coordina l'attività tecnico sportiva provinciale delle relative Società Bocciofile, nonché l'attività di promozione delle "BOCCE" declinata per tutte le sue specialità, Raffa, Volo, Petanque, Bocce paralimpiche, Boccia (disabilità fisica), Beach Bocce, sport tradizionali e lawn bowl.~~

~~2. Il Delegato Provinciale/Territoriale è nominato dall'Organo regionale di riferimento, previo assenso espresso dalla maggioranza degli affiliati presenti sul territorio.~~

~~3. In virtù del mandato conferitogli, al Delegato Provinciale/Territoriale sono attribuite tutte le funzioni istituzionali provinciali con particolare attenzione per i rapporti con la Provincia ed i relativi Comuni, volte a contribuire alla realizzazione della politica sportiva territoriale di competenza, promuovendo ed attuando iniziative nel quadro degli indirizzi fissati dal Comitato Regionale, collaborando con il CONI, con il CIP e le altre istituzioni provinciali, al fine di apprestare il massimo supporto all'azione politica del Comitato Regionale, con l'obiettivo di favorire la pratica sportiva e agevolare l'uso degli impianti da parte delle società sportive FIB.~~

~~Individua e propone iniziative finalizzate all'acquisizione di risorse tecnico-economiche sul territorio di competenza, nel rispetto degli indirizzi del Comitato Regionale.~~

~~Cura i rapporti a livello locale con le Società Sportive, relaziona periodicamente al Comitato Regionale circa l'attività realizzata, i futuri progetti e le oggettive criticità.~~

~~4. Il Delegato Provinciale/Territoriale propone al Presidente del Comitato Regionale di riferimento, per l'espletamento delle attività sopra indicate, le risorse a lui necessarie.~~

~~Il budget eventualmente assegnato al delegato provinciale verrà dallo stesso rendiconto, entro i termini all'uopo previsti, al Comitato Regionale di riferimento, il quale vigilerà costantemente sul suo operato.~~

ART. 39 - COMITATO TECNICO TERRITORIALE

- ~~1. Il Consiglio Federale, per particolare esigenza tecnica organizzativa, su proposta del Consiglio provinciale sentito il parere del Consiglio Regionale interessato, può istituire dei comitati tecnici territoriali con l'individuazione del territorio di competenza.~~
- ~~2. Il Comitato Tecnico Territoriale si compone di un Presidente, un Vice Presidente ed in Segretario.~~
- ~~3. Tali incarichi sono conferiti dal Consiglio federale ed hanno durata coincidente con il quadriennio olimpico salvo revoca disposta su espressa richiesta del Comitato provinciale.~~
- ~~4. Modalità di funzionamento e compiti dei Comitati suddetti sono disciplinati dal Regolamento Organico~~

ART. 34 - COMITATI E COMMISSIONI

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di istituire Comitati e Commissioni e conferire incarichi specifici per perseguire particolari fini istituzionali.
2. Modalità di costituzione, durata, compiti e funzionamento di tali Organismi sono definiti dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti federali.
3. I componenti di tali Comitati e Commissioni decadono dalle loro funzioni, oltre che per dimissioni o revoca del loro mandato, anche per decadenza dell'organo che li ha nominati.
4. **Anche i Comitati Regionali hanno facoltà di istituire Comitati e Commissioni regionali.**

TITOLO QUINTO GIUSTIZIA

ART. 35 – PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA

1. La giustizia della F.I.B. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.
2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. ~~Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.~~ **Il Consiglio Federale può nominare anche uno o più Procuratori Aggiunti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia per espletare funzioni inquirenti e requirenti su specifiche tematiche e casi, sempre sotto il coordinamento del Procuratore Federale. I compiti del Sostituto Procuratore e dei Procuratori Aggiunti sono esplicitati nel Regolamento di Giustizia. Il Procuratore Federale e il/i Procuratore/i Aggiunto/i, di cui uno con funzioni vicarie del Procuratore Federale in caso di sua assenza o impossibilità temporanea, durano in carica**

per un mandato di quattro anni e non possono essere rinnovati per più di due volte. I compiti del Procuratore Federale e de i/i Procuratore/i Aggiunto/i sono esplicitati nel Regolamento di Giustizia.

7. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

8. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.B. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

9. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

10. Il Regolamento di Giustizia può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

12. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

13. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmessi al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI.

ART. 36 – ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) i Giudici Sportivi Nazionali;
- b) i Giudici Sportivi Territoriali;
- c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

2. I Giudici Sportivi Nazionali e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

I Giudici Sportivi Nazionali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e può essere supportato da uno o più Giudici Sportivi Nazionali, qualora l'attività federale sia oggettivamente intensa e significativa. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito

territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia o con delibera del Consiglio Federale.

3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 37 – PROCURA FEDERALE

1. Presso la F.I.B. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, **di uno o più Procuratori Aggiunti e di un Sostituto Procuratore, il quale coadiuvano il Procuratore Federale in forma autonoma, ancorchè sotto il suo coordinamento.**

3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. Il/I Procuratore/i Aggiunto/i coadiuva/no il Procuratore Federale nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero esercita le stesse, quale vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore Federale medesimo. Il/I Procuratore/i Aggiunto/i, inoltre può'/possono essere preposto/i, su delega del Procuratore Federale, alla cura di specifici settori e/o alla trattazione di uno o più procedimenti e/o questioni ovvero al compimento di singoli atti di essi.

6. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 38 – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se attivata, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
- c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.

ART. 39 - AMNISTIA

1. L'amnistia é un provvedimento di clemenza generale, la cui competenza spetta al Consiglio Federale. Estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione della sanzione e le pene accessorie, ove siano state irrogate.
2. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia.
3. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia il non luogo a procedere.
4. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali é concessa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi, non si applica in caso di recidiva salvo che il provvedimento non disponga diversamente e la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stesso stabilisca una data diversa.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 40 – INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale di competenza del Consiglio Federale. Opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può essere in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra sanzione meno grave.
2. L'indulto non estingue le pene accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stabilisca una data diversa.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga altrimenti. Non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 41 – VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.B. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

ART. 42 – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione

di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

TITOLO SESTO STATO PATRIMONIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 43 PATRIMONIO

1. Il patrimonio della F.I.B. è costituito da
 - a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
3. Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività patrimoniali ed indica l'ammontare dei mezzi propri della F.I.B.
4. Tutti i beni costituenti il patrimonio devono risultare iscritti nel libro degli inventari aggiornato annualmente tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 44 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Tutte le entrate e tutte le uscite della F.I.B. devono essere inserite in un unico bilancio.
2. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.B.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
4. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I., e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile.
5. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione che è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
6. A partire dall'esercizio 2016, la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate è curata da primaria società di revisione.

TITOLO SETTIMO NORME FINALI

ART. 45 - REGOLAMENTI FEDERALI

1. Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione di appositi Regolamenti federali che non potranno contenere norme in contrasto con il Codice civile, lo Statuto del CONI, lo Statuto del CIP e con le disposizioni ed i principi del presente Statuto.

ART. 46 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. La proposta di scioglimento della F.I.B. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale appositamente convocata in seduta plenaria Straordinaria, e dovrà essere deliberata con la maggioranza richiesta dall'articolo 21 del cod. civ.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Federazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità sociale.

ART. 47 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni lavorativi l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni lavorativi.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli Affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
5. Per l'approvazione delle stesse è richiesto il voto favorevole dei delegati presenti all'Assemblea Nazionale della metà più uno degli aventi diritto a voto presenti all'Assemblea Nazionale.
6. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI e da parte della Giunta Nazionale del CIP per la parte paralimpica le modifiche relative all'attività paralimpica.

ART. 48 –NORME TRANSITORIE

1. L'iscrizione dell'Affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 16, comma 4, a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021 - 2024.
2. Il Presidente Federale, i Presidenti Regionali e Provinciali, i componenti del Consiglio Federale e dei Consigli Regionali e Provinciali in carica alla data di entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati di cui all'art. 13, comma 6, del presente Statuto, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.
3. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 2, e con particolare riguardo al Presidente Federale uscente, questi, per essere confermato, oltre a una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, deve comunque raggiungere la maggioranza prevista all'art. 19, comma 3. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'art. 19, comma 3 e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre a quella di cui all'art. 19, comma 3, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

ART. 49 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge, fatta eccezione per il solo rinnovo delle cariche nazionali, attraverso il sistema della rappresentanza indiretta, che andrà in vigore dal quadriennio 2025-2029.